



**DIRITTO
ALLA SALUTE**

E DISSENSO RELIGIOSO

AVV. LAURA MATTEI



ART. 32 COST.

*La Repubblica tutela la salute come **fondamentale diritto** dell'individuo e interesse della collettività, e **garantisce** cure gratuite agli indigenti.*

***Nessuno può essere obbligato** a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.*

*La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal **rispetto della persona umana.***



RISPETTO DELLA PERSONA UMANA



- Progetto iniziale dell'articolo: "dignità"
- Salute/ realizzazione libertà e eguaglianza individui
- Corte Cost.: salute no "semplice assenza di malattia"
- **Completo benessere fisico e psichico,
INTEGRITA' PSICO-FISICA**
- **Diritto ambiente salubre,**
- Nozione dinamica di salute, continuo adeguamento

CASSAZIONE N. 29469/2020

- *Se un Testimone di Geova accettasse volontariamente una trasfusione di sangue, ciò equivarrebbe ad un atto di abiura della propria fede", e che, "non si tratta, quindi, di rispettare solo il corpo della persona nella sua fisicità, ma di **rispettare la persona umana nella sua interezza, ossia nei suoi valori morali, etici e religiosi** "*
- Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di **autodeterminazione** in materia di trattamento sanitario a **tutela della libertà di professare la propria fede religiosa**, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione [...] anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.
- Non sussiste "un principio da contrapporre a quello dell'autodeterminazione e della libertà religiosa", **garantita con "piena e diretta attuazione" dall'art. 19 Cost.**

OBIEZIONE DI COSCIENZA


CASSAZIONE N. 29469/2020

Il rifiuto dei Testimoni di Geova alle emotrasfusioni, *“non costituisce una mera autodeterminazione sanitaria, **ma una vera e propria forma di obiezione di coscienza, radicata in ragioni religiose”***

ART. 19 COST.

*Tutti hanno diritto di **professare liberamente la propria fede religiosa** in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.*

(Libertà di professare, ovvero di rispettarne i precetti)



32

SALUTE

**Rispetto
della
persona**

2

PERSONALITÀ

L'autodeterminazione dell'individuo e la libertà di disporre di sé, in funzione della realizzazione dei progetti di vita, della crescita e della maturazione della personalità di ogni individuo

13

LIBERTÀ
PERSONALE

Inviolabile, e non è ammessa qualsiasi restrizione se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

19

LIBERTÀ
RELIGIOSA

Le scelte sanitarie profondamente condizionate dalla personalità, e se la persona è credente anche dalla sua fede, dai suoi sentimenti, dalla sua spiritualità

CASSAZIONE N. 14158/17

«La questione è resa ancora più rilevante e meritevole di protezione e garanzia dal fatto che **la scelta o il rifiuto delle cure mediche sono collegati e inclusi nell'espressione di una fede religiosa**, il cui libero esercizio è sancito dall'articolo 19 della Costituzione italiana. È noto, infatti, che il rifiuto da parte dei Testimoni di Geova di trasfusioni di sangue, anche in situazioni che mettono in pericolo la vita, è **fondato su motivi religiosi e ideologici**».

CASSAZIONE N. 12998/19

«La nostra Costituzione ... vede nella persona umana un valore etico in sè e guarda al limite del **“rispetto della persona umana”** in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e dell'integralità della sua persona, **in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose ... e la nuova dimensione che ha assunto la salute** ... – altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (Cass. 16/10/2007, n. 21748). Ciò assume connotati ancora più forti, degni di **tutela e garanzia laddove il rifiuto del trattamento sanitario rientri e sia connesso all'espressione di una fede religiosa il cui libero esercizio è sancito dall'art. 19 Cost.**».

CASSAZIONE N. 515/2020

«E' sufficiente ribadire che la natura del diritto esercitato, cioè **il rifiuto dell'emotrasfusione, ha acquistato una tale rilevanza anche nella coscienza sociale da non ammettere limitazioni di sorta al suo esercizio;** e non v'è chi non veda che intervenire sul contenimento delle conseguenze risarcitorie a carico dell'offensore significherebbe indirettamente intervenire sulla intensità e sulla qualità del suo riconoscimento.»



European Court of Human Rights
Cour européenne des droits de l'homme

SENTENZA CORTE EDU

TDG MOSCA C. RUSSIA, 10 GIUGNO 2010

§135. *Il rispetto della dignità e della libertà dell'uomo è l'essenza stessa della Convenzione, e i concetti di **autodeterminazione e autonomia della persona**. Nel campo dell'**assistenza sanitaria**, anche nei casi in cui il rifiuto di una particolare cura potrebbe condurre a un esito fatale, **l'imposizione di un trattamento sanitario senza il consenso del paziente** adulto e capace di intendere e volere interferirebbe con il diritto di quest'ultimo all'integrità fisica, e **violerebbe i diritti protetti dall'Articolo 8 della Convenzione**".*

§ 136. *lo Stato deve astenersi dall'**interferire** con la libertà di scelta dell'individuo in campo sanitario, dato che tale **ingerenza può solo diminuire, e non aumentare, il valore della vita**"*



SENTENZA CORTE EDU
ASS.REL.TAGANROG E ALTRI C. RUSSIA
NO. 32401/10 7 GIUGNO 2022


§ 162

*La libertà di accettare o rifiutare un trattamento sanitario specifico o di scegliere un trattamento alternativo è fondamentale per i principi di autodeterminazione e autonomia personale. Affinché questa libertà abbia reale valore, i **pazienti devono avere il diritto di fare scelte secondo le proprie opinioni e i propri valori, a prescindere da quanto irrazionali, poco saggi e imprudenti possano apparire agli altri.***

LEGGE 219/17

Art. 1

*La presente legge, nel rispetto dei principi di cui **agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione** e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela **il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e all'autodeterminazione** della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.*



RISPETTO DELLA PERSONA NELLA SUA INTEREZZA OSSIA NEI SUOI VALORI MORALI, ETICI E RELIGIOSI

- *Costituzione*
- *Corte Costituzionale*
- *Corte di Cassazione*
- *Legge 219/17*
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*

Con la casistica creata per i Testimoni di Geova si è dunque consolidato il diritto del paziente di operare scelte in ambito sanitario che siano in armonia con i suoi convincimenti e valori anche religiosi